

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024

177/2024/E/EEL

VERIFICHE E CONTROLLI SUI DATI FISCALI DICHIARATI DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017, PER L'ANNO DI AGEVOLAZIONE 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294^a riunione del 14 maggio 2024

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/2000), recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante in Allegato A il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 143/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 143/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2020, 216/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 216/2020/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 613/2023/A con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel;
- la Comunicazione (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 12 ottobre 2017, n. 11/2017 (di seguito: determinazione DIEU 11/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 24 settembre 2020, n. 17/2020 (di seguito: determinazione DIEU 17/2020);
- il Regolamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo economico ha adottato il decreto 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d’urgenza il 28 dicembre 2017, l’Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- in forza della suddetta deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente alla CSEA un’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e l’assegnazione della classe di agevolazione per l’anno di competenza, tramite un apposito Portale, reso disponibile dalla medesima CSEA;
- i dati da fornire per le richiamate dichiarazioni sono principalmente:
 - dati anagrafici: partita IVA e rappresentante legale;
 - dati di consumo: prelievi di energia elettrica dalla rete pubblica tramite i codici identificativi dei punti di prelievo (POD) associati alla partita IVA e prelievi di energia elettrica non da rete pubblica;
 - dati fiscali: fatturato come risultante da dichiarazione IVA presentata dall’impresa e dati di bilancio per calcolare il valore aggiunto lordo (VAL) secondo le modalità di cui alle determinazioni DIEU 11/2017 e 17/2020;

- il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento nonché una dichiarazione di non versare in stato di "impresa in difficoltà" ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01;
- la modalità secondo cui è stato redatto il bilancio, tra quelle previste dalla determinazione DIEU 17/2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto concerne i controlli sulle dichiarazioni rese alla CSEA dalle imprese energivore, l'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con propri provvedimenti, stabilisca *"le tempistiche e le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati richiesti per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine l'Autorità può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza"*;
- in prima attuazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 285/2018/R/eel, definendo, su proposta di CSEA, tra l'altro, la procedura in merito allo svolgimento delle attività di controllo svolte dalla stessa CSEA, riportata nell'Allegato A alla medesima deliberazione 285/2018/R/eel;
- le attività di controllo svolte da CSEA comprendono sia controlli di tipo *ex-ante* sia controlli di tipo *ex-post*, anche a campione;
- le attività di controllo svolte *ex-ante* da CSEA, su tutte le dichiarazioni inviate dalle imprese tramite il Portale, riguardano principalmente:
 - a) la conformità delle dichiarazioni inviate rispetto alle norme del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché la completezza dei dati richiesti dal Portale; la presenza della documentazione di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel e, eventualmente, ai commi 4.7 e 4.8 del medesimo Allegato e/o dei dati richiesti alle imprese costituite da meno di un anno;
 - b) la coerenza dei dati di prelievo di energia elettrica, per quanto riguarda l'effettiva titolarità dei POD e i valori di energia elettrica dichiarati per i medesimi, sulla base delle informazioni fornite a CSEA dal Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per gli anni dal 2018 in poi;
- l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede che, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità dai suddetti controlli, la CSEA sospenda l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati e richieda loro chiarimenti avviando, qualora necessario, una fase di approfondimento istruttorio; in tali casi, l'inserimento nell'elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, avviene solo se le predette attività di chiarimento e approfondimento consentono di superare le irregolarità rilevate;
- infine, il medesimo Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede anche che CSEA effettui a campione verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche

richiedendo il supporto dell’Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato; dette verifiche possono essere svolte sia *ex-ante*, in occasione dei soprarichiamati approfondimenti istruttori, sia *ex-post*, ovvero successivamente alla trasmissione dell’elenco al SII, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento della CSEA per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il punto 8 della deliberazione 921/2017/R/eel prevedeva l’attivazione delle collaborazioni con le istituzioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, necessarie per il pieno espletamento delle attività di verifica e controllo, anche a campione, sui dati dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in attuazione delle deliberazioni 143/2019/E/eel e 216/2020/E/eel, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha prestato la propria collaborazione, nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa, per l’effettuazione di verifiche e controlli *ex-post* sui dati fiscali contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore, con riferimento, rispettivamente, agli anni di agevolazione 2018 e agli anni di agevolazione 2019 e 2020;
- le verifiche e i controlli di cui sopra sono stati effettuati dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza a campione, confrontando in una prima fase i dati dichiarati a CSEA con quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai bilanci depositati;
- solo nel caso in cui gli errori emersi in esito alla prima fase sono stati tali da comportare modificazioni non trascurabili delle agevolazioni a vantaggio delle imprese, il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha effettuato approfondimenti, previa richiesta da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo di Intesa, mediante l’invio di richieste dati e notizie;
- in esito alle verifiche e ai controlli effettuati dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, sono emerse alcune irregolarità che hanno comportato una modificazione della classe di agevolazione e del connesso livello di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema ovvero una variazione della contribuzione agli oneri generali di sistema da versare a CSEA in assenza di modificazione della classe di agevolazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal 1 gennaio 2024, il regime delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica risulta modificato, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 di adeguamento alle Linee guida CEEAG; l’ammissibilità alle agevolazioni, in particolare, non avviene più sulla base dei valori assunti dagli indici di intensità energetica, ma dell’inclusione delle imprese tra quelle ad alto rischio di rilocalizzazione o a rischio di rilocalizzazione ovvero, ai

- sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 131/2023, del fatto che abbiano avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti previgenti (c.d. seconda clausola di *grandfathering*);
- l'ammontare delle agevolazioni agli oneri generali di sistema spettanti alle imprese energivore per l'anno 2022, risulta pari a zero, come conseguenza dell'annullamento delle aliquote di contribuzione agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione;
 - al fine di proseguire le verifiche e i controlli dei dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017 e, al contempo, effettuare accertamenti propedeutici alle verifiche del nuovo regime di agevolazioni di cui al decreto-legge 131/2023, la nuova campagna deve avere a oggetto le dichiarazioni relative al 2023;
 - nell'attuale contesto e a fronte dell'attività sinora svolta, una maggiore efficacia dei controlli può essere perseguita effettuando i medesimi non più a campione, ma con riferimento a tutte le imprese in elenco che non siano di nuova costituzione, che non siano già state controllate ai sensi delle deliberazioni 143/2019/E/eel e 216/2020/E/eel e che abbiano superato i controlli di cui alle precedenti lettere (a) e (b), senza l'avvio di approfondimenti istruttori da parte della CSEA;
 - nell'ambito delle collaborazioni attivate ai sensi del punto 8 della deliberazione 921/2017/R/eel e in conformità con quanto previsto all'articolo 4 del vigente Protocollo di Intesa – che disciplina, tra l'altro, lo scambio di dati e di notizie tra l'Autorità e la Guardia di Finanza utili al perseguimento delle finalità collaborative (tra cui quelle previste al già richiamato articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, nel mese di novembre dell'anno 2023, al Nucleo Speciale Beni e Servizi, l'ultimo aggiornamento dell'elenco, disponibile sul Portale CSEA, delle imprese che avevano inviato le dichiarazioni sostitutive per accedere alle agevolazioni dell'anno 2023, comprensivo della classe di agevolazione provvisoria assegnata da CSEA a quella data sulla base dei controlli effettuati e integrato con i dati fiscali presenti nelle dichiarazioni;
 - il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha effettuato una attività di analisi preliminare dei dati fiscali dichiarati da parte di tutte le imprese presenti nel suddetto elenco, che non fossero di nuova costituzione, avessero superato i controlli di cui alle precedenti lettere (a) e (b) con l'assegnazione da parte di CSEA di una classe di agevolazione in funzione degli indici di intensità energetica, non fossero state già controllate ai sensi delle deliberazioni 143/2019/E/eel e 216/2020/E/eel e per le quali, attraverso i *database* in uso al Corpo della Guardia di Finanza, fossero estraibili il volume di affari e i dati dei bilanci, predisposti secondo i criteri civilistici nazionali;
 - in esito alla suddetta attività di analisi preliminare, condotta con riferimento a circa 3.200 imprese, il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha individuato alcune possibili discordanze tra i dati dichiarati alla CSEA e quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai bilanci depositati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio, attraverso approfondimenti di natura economico-finanziaria ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese presenti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023, individuate anche sulla base dell'attività di analisi preliminare, nei casi in cui dai controlli emergano discordanze significative rispetto ai dati desumibili dai *database* in uso al Corpo e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo di Intesa;
- prevedere che la CSEA predisponga un aggiornamento del *database* dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore, per gli anni di riferimento 2019 e 2021 e per tutte le imprese in elenco, da trasmettere al Nucleo Speciale Beni e Servizi per l'effettuazione delle attività di cui al precedente punto;
- chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di comunicare a CSEA gli esiti dell'accertamento di cui al primo punto per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;
- prevedere che CSEA, nel caso in cui in base agli esiti dell'accertamento compiuto dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, accerti una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, e nel rispetto delle dovute garanzie procedurali ove necessario, informando l'Autorità;
- stabilire che le verifiche e i controlli sui dati delle imprese per cui non vi sia disponibilità dei bilanci depositati, ovvero gli stessi siano stati redatti secondo i criteri internazionali o in relazione a periodi infra-annuali, siano demandati al Nucleo Speciale Beni e Servizi anche a campione (eventualmente avvalendosi dei Reparti del Corpo competenti per territorio, che riferiranno unicamente allo stesso Nucleo Speciale Beni e Servizi)

DELIBERA

1. di chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio, attraverso approfondimenti di natura economico-finanziaria ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese presenti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023, individuate sulla base dell'attività di analisi preliminare, nei casi in cui dai controlli emergano discordanze significative rispetto ai dati desumibili dai *database* in uso al Corpo e

previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo di Intesa;

2. di prevedere che la CSEA elabori il *database* aggiornato dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore relativi agli anni di riferimento 2019 e 2021, per tutte le imprese in elenco, da trasmettere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, per le attività di cui al punto 1 e da comunicare, altresì, all'Autorità;
3. di chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di comunicare a CSEA gli esiti dell'accertamento di cui al punto 1 per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;
4. di prevedere che CSEA, nel caso in cui, in base agli esiti dell'accertamento compiuto dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, accerti la sussistenza dei presupposti per una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, nel rispetto dei dovuti obblighi partecipativi ove necessario, informando l'Autorità;
5. di stabilire che i controlli sui dati relativi alle imprese, per cui non vi sia disponibilità dei bilanci depositati ovvero gli stessi siano stati redatti secondo i criteri internazionali o in relazione a periodi infra-annuali, siano demandati al Nucleo Speciale Beni e Servizi anche a campione ed eventualmente avvalendosi dei Reparti del Corpo competenti per territorio, che riferiranno unicamente allo stesso Nucleo Speciale Beni e Servizi;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
7. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, per i seguiti di competenza;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2024;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini